

TI_GERICHTE 14.2020.106 vom 3. Februar 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-02-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2020.106

FR: TI_GERICHTE 14.2020.106 du 3 février 2021

IT: TI_GERICHTE 14.2020.106 del 3 febbraio 2021

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Contributi alimentari. Designazione di un patrocinatore d'ufficio. Necessità di patrocinio

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che la decisione del 13 giugno 2018 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per i contributi alimentari dovuti da RE 1 a favore della figlia PINT1 1 di complessivi fr. 3'660.– (maturati da aprile a giugno 2018) e per la differenza, pari a fr. 415.–, degli importi ancora scoperti da marzo 2016 a marzo 2018. Il convenuto non ha d'altronde sollevato alcuna delle eccezioni previste dall'art. 81 LEF. Il primo giudice non ha invece esteso il rigetto alla pretesa di fr. 1'500.– chiesta a titolo di ripetibili, poiché la sentenza 3 maggio 2018 della medesima Pretura indicata sul precetto esecutivo non figura agli atti, mentre la decisione del 3 marzo 2017 prodotta e menzionata – probabilmente per una svista – nell'istanza prevede l'assegnazione di ripetibili a favore di CO 1 per fr. 100.–, sicché non può fungere da titolo di rigetto nel caso concreto in difetto del requisito d'identità tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato. In merito alla domanda di gratuito patrocinio, il primo giudice ha anzitutto ricordato che in una procedura di rigetto definitivo dell'opposizione come quella in oggetto buona parte dell'esame incombe al giudice, il quale non è chiamato a statuire sul fondamento materiale del credito posto in esecuzione, che nel caso concreto supera peraltro di poco la soglia del valore destinato alla competenza del Giudice di pace. Pur riconoscendo che il gratuito patrocinio comprende “ la designazione di un patrocinatore d'ufficio, se necessario per tutelare i diritti dell'interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato ” (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC), il Pretore ha rammentato che in ambito esecutivo non esiste il monopolio dell'avvocato e che ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 LEF chiunque abbia l'esercizio dei diritti civili è autorizzato a rappresentare altre persone nel procedimento, senza quindi necessità di avere una formazione o una conoscenza particolare della materia. Considerato pertanto il livello elevato di formazione di RE 1 – d'altronde già avvezzo a difendersi in procedure di rigetto come quella in esame –, il Pretore ha respinto la richiesta di designazione di un patrocinatore d'ufficio.

E. 4

Nel ricorso RE 1 rimprovera al Pretore di essere anch'esso – come il suo predecessore – caduto nel tranello teso dagli avvocati dell'istante, secondo cui egli è in grado di difendersi da solo senza necessità di ricorrere a un patrocinatore, e ciò senza tener conto delle indicazioni fornite da questa Camera nella decisione del 28 gennaio 2019, alla quale chiede in questa sede di “ rivedere ancora una volta e correggere una volta per tutte il

respingimento della [sua] domanda di gratuito patrocinio e della copertura delle ripetibili per ristabilire una equità di forze tra le parti e in definitiva permettere che giustizia possa venir fatta”. Si dice “ scandalizzato ” del fatto che si perda tempo a riconoscere il gratuito patrocinio, che a suo dire dovrebbe essere concesso d’ufficio e la cui la fondatezza andrebbe, eventualmente, analizzata solo in un secondo tempo.

E. 5

Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Secondo la giurisprudenza, un processo è privo di possibilità di successo quando le prospettive di vincerlo sono notevolmente più esigue dei rischi di soccombere, al punto ch’esse non possono affatto essere considerate come serie. La condizione dell’art. 117 lett. b CPC è invece realizzata quando le probabilità di successo e di soccombenza sono pressoché uguali, o quando le prime sono soltanto leggermente inferiori alle seconde (DTF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 476 consid. 2.2; sentenze del Tribunale federale 4A_546/2017 del 26 giugno 2018 consid. 7.1 e della CEF 14.2018.95 del 28 gennaio 2019 consid. 7). La designazione di un patrocinatore d’ufficio è subordinata inoltre a una terza condizione, la necessità del patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC).

E. 5.1

RE 1 critica i Pretori per non riconoscere la propria incapacità di difendersi da solo e di finanziare un patrocinatore d’ufficio quando “organi ben più competenti”, come gli uffici LAPS o il Ministero pubblico, hanno certificato il suo stato d’indigenza. Egli misconosce però che la decisione di reiezione della sua domanda di gratuito patrocinio non è fondata sulla negazione del presupposto dell’indigenza, bensì sull’assenza di necessità di patrocinio (giusta l’art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Contrariamente a quanto egli pensa, nelle cause civili la parte indigente non ha diritto automaticamente a un patrocinatore d’ufficio, ma solo se sono adempiute anche le altre due condizioni stabilite dalla legge, ovvero l’esistenza di probabilità di successo e la necessità del patrocinio (DTF 141 III 562 consid. 3.2.1 e sopra consid. 5).

E. 5.2

Dal punto di vista oggettivo, la necessità dell’assistenza di un legale dipende dal grado d’importanza della causa per il richiedente, della sua complessità dal profilo sia dei fatti che del diritto (v. DTF 130 I 180 consid. 2.2), e del potere istruttorio del giudice, l’applicabilità della massima inquisitoria o d’ufficio consentendo alla parte di agire da sé più facilmente (T appy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 a ed. 2018, n. 13 ad art. 118 CPC e i rinvii). Soggettivamente, il giudice deve tenere conto della persona del richiedente, della sua età, formazione, grado di familiarità con la pratica giudiziaria, se del caso lingua e così via (T appy, ibidem, n. 15 e i rif.). La legge menziona altresì il fatto che la controparte sia assistita da un avvocato, riconoscendo così un’importanza particolare al principio della parità delle armi (sentenza del Tribunale federale 5A_838/2013 del 3 febbraio 2014, consid. 2.4).

E. 5.3

Nel caso specifico la causa è oggettivamente di scarsa complessità: il giudice del rigetto deve infatti verificare d’ufficio l’esistenza di un titolo di rigetto definitivo e l’unica difesa praticamente a disposizione dell’escusso è dimostrare l’estinzione, la dilazione o la prescrizione del credito posto in esecuzione (art. 81 LEF), ciò che era ben noto a RE 1,

siccome lo scopo della procedura di rigetto definitivo dell'opposizione è già stato esplicitato ad esempio nella sentenza emessa il 1° giugno 2017 da questa Camera (inc. 14.2017.35, consid. 5 e 6). La designazione di un patrocinatore d'ufficio non era pertanto necessaria alla tutela dei diritti dell'escusso, tanto più che a fronte di un valore litigioso moderato (fr. 5'575.-) è alquanto dubbio che una persona ragionevole e di condizione sufficientemente agiata da finanziare essa stessa i costi del processo sarebbe stata disposta a incaricare un legale in questa situazione. Dal profilo soggettivo, poi, il reclamante non fa valere alcuna circostanza personale atta a giustificare, nella concreta fattispecie, il ricorso a un avvocato, né se ne scorge alcuna negli atti. Egli aveva già familiarità con le cause di rigetto dell'opposizione (il reclamo in esame è il quarto da lui inoltrato in questa materia) e il gran numero di allegati prodotti in prima sede dimostra che non fatica a esprimersi per scritto. L'ausilio di un avvocato di cui ha beneficiato l'istante non le ha portato alcun vantaggio significativo siccome tutta la discussione in prima sede si è focalizzata unicamente sulla questione del gratuito patrocinio, per la quale la consultazione della controparte è facoltativa (art. 119 cpv. 3 CPC). Ne discende che il rifiuto del Pretore merita conferma.

E. 5.4

Il richiamo del reclamante a quanto stabilito da questa Camera nella decisione emessa il 28 gennaio 2019 (inc. 14.2018.95) non giova poi alla sua tesi poiché in quella procedura il Pretore aveva respinto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio perché – a differenza del caso ora in esame – aveva ritenuto che RE 1 fosse in grado di provvedere personalmente alla sua difesa. La Camera non aveva del resto accolto il reclamo da lui inoltrato, ma aveva reputato la causa non matura per il giudizio e l'aveva rinviata al primo giudice per nuova decisione (consid. 7.3/f). Questo precedente è quindi senza rilievo per il giudizio odierno.

E. 5.5

A parere del reclamante la nomina di un avvocato d'ufficio permetterebbe di approfondire la “pertinenza del debito”, basato su “falsi presupposti” che non tengono conto della “realtà delle cose”. Sennonché la cognizione del giudice del rigetto è limitata alla verifica dell'esecutività della decisione invocata dall'istante quale titolo di rigetto e a eventuali eccezioni liberatorie a norma dell'art. 81 LEF, come ricordato nella sentenza del 1° giugno 2017 già citata (inc. 14.2017.35, consid. 5 e 6) con rinvio alla giurisprudenza federale (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1 e sopra consid. 2). Il giudice del rigetto non deve né statuire sul contenuto materiale della pretesa né controllare la correttezza materiale della decisione prodotta quale titolo di rigetto. Eventuali motivi di contestazione dell'obbligo contributivo posto a carico del reclamante andavano fatti valere nella procedura di protezione dell'unione coniugale sfociata nella sentenza del 13 giugno 2018 (doc. F accluso all'istanza), ciò che RE 1 ha del resto fatto senza successo davanti alla prima Camera civile del Tribunale d'appello (doc. O). Il pas-saggio in giudicato della sentenza del 13 giugno 2018 preclude poi la possibilità di contestazioni di merito in fase esecutiva, mentre ipotetici motivi di revisione di quella sentenza vanno proposti al giudice che l'ha emanata, e non al giudice del rigetto. Anche sotto questo profilo la nomina di un patrocinatore d'ufficio si sarebbe rivelata d'acchito inutile e la contestazione dell'istanza senza prospettiva di successo (all'infuori del punto sul quale il Pretore è intervenuto d'ufficio).

E. 6

Anche la richiesta del reclamante alla Camera di procedere, se possibile, all'accertamento delle spese legali sostenute dalla controparte dal 2016 ad oggi – al fine di determinare il reale bisogno e il “reddito occulto” dell'istante – esula dalla competenza del giudice del rigetto (v. sopra consid. 5.5).

E. 7

Le spese della decisione odierna seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa RE 1 (al beneficio di prestazioni assistenziali), inducono a prescindere – un'altra volta (si richiamano le sentenze 14.2018.56 del 2 settembre 2018 consid. 7 e 13.2020.57/58 del 2 dicembre 2020 consid. 11) – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d'incasso infruttuosi per l'ente pubblico. La domanda del reclamante volta all'esonero dal pagamento delle spese giudiziarie in questa sede diventa così senza oggetto. Egli non può tuttavia contare in futuro di essere sempre dispensato dall'anticipare e sopportare le spese di reclamo senza possibilità di successo.

E. 7.1

Le spese processuali di prima sede rimangono per contro a carico di RE 1, dal momento che il reclamo è respinto. Quanto a eventuali domande di esonero di spese processuali relative a precedenti decisioni della Camera o della Pretura di Lugano, egli le deve presentare con un'istanza motivata separata all'autorità giudiziaria che ha stabilito le spese in questione.

E. 7.2

Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

E. 8

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 4'075.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Non si riscuotono spese giudiziarie. 3. La domanda di esonero delle spese processuali è senza oggetto. 4. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.